

Regolamento

Conto collaboratore e Amministrazione del deposito azionario

2013

Campo d'applicazione: Svizzera
Tipo: Regolamento
Titolare del contenuto: Martin Batzer (NSC-CH)
Autore: Irene Trost (NSC-CH / Employee Accounts & Shares)
Approvato da / il: Executive Committee, Finance Committee / marzo 2012
Entrata in vigore: 1° luglio 2013

1. Tipi di conti

- 1.1 Novartis Pharma AG (denominata in seguito "Amministrazione") gestisce e amministra i conti dei collaboratori in CHF e i depositi azionari per le azioni di Novartis AG (denominate in seguito "azioni Novartis") e di Syngenta AG (denominate in seguito "azioni Syngenta").
- 1.2 Il conto collaboratore serve in primo luogo a facilitare il traffico dei pagamenti (in particolare i versamenti dei salari) tra collaboratori e datore di lavoro. I collaboratori possono lasciare il saldo sul conto oppure far trasferire in qualsiasi momento la totalità o una parte del medesimo.
- 1.3 All'apertura del conto collaboratore, i collaboratori sono pregati di comunicare all'Amministrazione le coordinate di un conto bancario o postale.
- 1.4 L'esclusiva responsabilità del conto collaboratore e del deposito azionario compete a Novartis Pharma AG. Non sono costituite garanzie per il conto.

2. Titolare del conto

- 2.1 L'Amministrazione apre un conto collaboratore per tutti i collaboratori e le collaboratrici attivi (incl. apprendisti, praticanti, dottorandi, ausiliari, denominati in precedenza e in seguito collettivamente "collaboratori") delle società Novartis in Svizzera nonché per i beneficiari e le beneficiarie di una rendita (incl. vedovi e orfani, denominati in seguito globalmente "beneficiari di rendita") di una cassa pensione di Novartis (CP1, CP2, cassa quadri) in Svizzera.
- 2.2 L'Amministrazione gestisce inoltre un deposito azionario per i collaboratori e i beneficiari di rendita che acquistano o hanno acquistato azioni Novartis o diritti su azioni Novartis nell'ambito dei piani di partecipazione per collaboratori. L'Amministrazione gestisce altresì un deposito per i collaboratori o beneficiari di rendita che hanno acquistato azioni Syngenta nel quadro dello scorporo di Syngenta.
- 2.3 L'apertura e la gestione di conti o depositi per terzi, collaboratori di società del Gruppo con sede al di fuori della Svizzera, familiari o eredi di collaboratori e beneficiari di rendita non sono possibili.

3. Il conto collaboratore

- 3.1 Il Finance Committee di Novartis AG fissa il tasso d'interesse debitore e creditore del conto collaboratore tenendo conto della situazione del mercato monetario e finanziario. I tassi d'interesse debitore e creditore possono essere adeguati in ogni momento alle condizioni di mercato in evoluzione.
- 3.2 Gli interessi vengono accreditati sul conto collaboratore una volta all'anno, alla fine dell'anno. In caso di chiusura del conto collaboratore l'accredito degli interessi ha luogo pro rata temporis.

Gli interessi sono accreditati previa deduzione dell'imposta preventiva federale, qualora dovuta.

- 3.3 In generale non sono previsti termini di preavviso per i prelievi. In via eccezionale l'Amministrazione può fissare un termine di preavviso di massimo 30 giorni per prelievi particolarmente ingenti.
- 3.4 Dopo la fine dell'anno l'Amministrazione invia ad ogni titolare di un conto un attestato degli interessi e del saldo conformemente alle disposizioni delle autorità fiscali svizzere.
- 3.5 I collaboratori hanno in ogni momento la facoltà di consultare il saldo del conto tramite l'Intranet di Novartis o ai distributori automatici di banconote oppure di richiederlo alle casse.
- 3.6 Per i beneficiari di rendita, l'Amministrazione allestisce estratti conto trimestrali che vengono spediti ai titolari del conto se il saldo ha subito una variazione rispetto al periodo precedente. I collaboratori sprovvisti di accesso all'Intranet di Novartis possono richiedere l'invio di estratti conto trimestrali.

4. Accrediti sul conto

- 4.1 Sul conto collaboratore vengono accreditati:
 - il salario dovuto nel quadro del rapporto di lavoro, incl. tutte le prestazioni complementari in denaro, gli assegni e le indennità, previa deduzione degli oneri sociali, delle imposte alla fonte ecc. dovuti;
 - tutte le prestazioni (rendite o capitale) corrisposte a beneficiari di rendita da una cassa pensione di Novartis;
 - i dividendi e altre prestazioni in denaro (ad es. rimborsi di capitale, ricavi della vendita di diritti d'opzione ecc.) derivanti dalle azioni Novartis e Syngenta custodite nel deposito azionario;
 - i ricavi della vendita di azioni Novartis o Syngenta conservate nel deposito azionario;
 - gli accrediti relativi a conteggi delle spese.
- 4.2 Per principio non sono ammessi versamenti (in contanti) sul conto collaboratore. Gli accrediti sul conto collaboratore sono possibili esclusivamente a partire dalle fonti menzionate alla cifra 4.1. Fanno eccezione i versamenti destinati a compensare un saldo negativo, ad annullare bonifici eseguiti erroneamente o a rimborsare un prestito.

5. Addebiti sul conto

Sul conto collaboratore vengono addebitati:

- i prelievi di contanti alle casse e ai distributori automatici;
- gli ordini di bonifico;
- il prezzo di nuove azioni o azioni supplementari acquistate in virtù di diritti (ad es. diritti d'opzione) relativi ad azioni custodite nel deposito azionario;
- gli oneri sociali e le imposte alla fonte per acquisti di azioni;
- il pagamento di interessi e ammortamenti per prestiti della cassa pensione di Novartis o di una società di Novartis;
- i pagamenti (rimborsi) a una società di Novartis (ad es. per l'anticipo di spese);
- gli annullamenti e le correzioni di transazioni errate.

6. Ordini di bonifico

6.1 Il titolare del conto può impartire in ogni momento ordini di bonifico unici o permanenti da addebitare al suo conto collaboratore.

6.2 I bonifici a partire dal conto collaboratore sono possibili soltanto sui seguenti conti in Svizzera o all'estero:

- conto bancario o postale appartenente al titolare del conto collaboratore;
- conto bancario o postale appartenente a un familiare o a una persona che vive nella medesima economia domestica;
- cassa pensione di Novartis 1 + 2, cassa quadri;
- società emittente di carte di credito, per gli acquisti effettuati con la carta di credito aziendale di Novartis.

6.3 Gli ordini di bonifico su un conto enumerato alla cifra 6.2 possono riguardare un importo specifico oppure l'intero saldo del conto.

6.4 Gli ordini di bonifico possono essere trasmessi all'Amministrazione elettronicamente tramite l'Intranet di Novartis oppure mediante modulo, per e-mail, lettera o fax. Se si tratta di un nuovo conto, l'ordine deve essere impartito tramite l'Intranet di Novartis oppure per iscritto, con firma del documento originale.

6.5 L'Amministrazione può rifiutare gli ordini non chiari o incompleti come pure quelli destinati a banche che non dispongono dei sistemi di trasferimento usuali.

- 6.6 Il titolare del conto si assume i rischi derivanti da istruzioni non chiare o incomplete oppure dalla trasmissione errata o tardiva dell'ordine.
- 6.7 Eventuali spese per bonifici all'estero sono a carico del titolare del conto.

7. Sorpasso del saldo del conto collaboratore

- 7.1 Gli ordini di bonifico che comportano il sorpasso del saldo del conto non sono ammessi e non vengono eseguiti.
- 7.2 In caso di saldo negativo dovuto a prelievi obbligatori (ad es. oneri sociali, imposte alla fonte per azioni attribuite), il titolare del conto è tenuto a compensare l'importo in difetto entro 6 mesi al massimo.
- 7.3 Sui saldi negativi sono dovuti gli interessi.
- 7.4 I collaboratori impiegati a tempo indeterminato possono ottenere degli anticipi a carico del conto collaboratore conformemente alla "Direttiva per la concessione di anticipi". In presenza di casi di rigore l'Amministrazione può eccezionalmente concedere dei prestiti a carico del conto collaboratore.

8. Esecuzione degli ordini

- 8.1 Gli ordini di bonifico unici vengono eseguiti di norma entro 1-2 giorni dalla ricezione. Gli ordini permanenti vengono eseguiti una volta al mese, di solito con valuta attorno al 25 del mese.
- 8.2 L'Amministrazione non garantisce l'esecuzione a una determinata data. Spetta al titolare del conto impartire l'ordine in tempo utile.
- 8.3 L'accredito del salario ha luogo nei giorni di versamento del salario comunicati dall'azienda (di solito attorno al 25 del mese).

9. Procure

- 9.1 Del conto collaboratore possono disporre di norma soltanto i rispettivi titolari. L'Amministrazione accetta una procura scritta del titolare del conto nei seguenti casi:
- a.) il titolare del conto può conferire una procura a un rappresentante di sua scelta nell'evenienza che non disponga più della capacità di agire, si trovi all'estero oppure sia limitato nell'adempimento dei suoi obblighi finanziari per un'altra ragione;
 - b) il titolare del conto può conferire una procura scritta al proprio coniuge o partner per ordini di bonifico.

L'Amministrazione decide in merito alla validità della procura. Inoltre può esigere in ogni momento un rinnovo della procura e prevedere un apposito modulo per la medesima.

- 9.2 I prelievi di contanti alle casse o ai distributori automatici di banconote possono essere effettuati di norma soltanto dal titolare del conto.
- 9.3 In caso di decesso del titolare del conto, qualsiasi disposizione riguardante il conto collaboratore o il deposito azionario presuppone la prova della facoltà di disporre in virtù del diritto successorio.

10. Prelievi di contanti

- 10.1 Per i prelievi di contanti a debito del conto collaboratore sono a disposizione distributori automatici di banconote di Novartis. In via eccezionale i prelievi di contanti possono anche essere effettuati alle casse degli stabilimenti.
- 10.2 Per i prelievi di contanti ai distributori automatici o alle casse sono previsti dei limiti giornalieri, che attualmente ammontano a CHF 15'000 risp. EUR 10'000. Previo tempestivo preavviso è possibile prelevare alle casse anche importi superiori. I prelievi di contanti non devono in nessun caso superare il saldo del conto collaboratore.
- 10.3 I prelievi di contanti sono possibili soltanto in CHF o EUR. L'Amministrazione fissa il corso per i prelievi in EUR.
- 10.4 I prelievi di contanti alle casse presuppongono l'autorizzazione di accesso agli stabilimenti ("batch Novartis" o un altro permesso di accesso). In assenza di un'autorizzazione di accesso generale si applicano le regole di accesso valide per il rispettivo stabilimento e la persona in questione deve identificarsi all'ingresso.
- 10.5 Per i prelievi di contanti ai distributori automatici di banconote occorre una Novartis Card personale dotata di un proprio codice PIN. Il codice PIN va tenuto segreto e deve in ogni caso essere conservato separatamente dalla carta. Un eventuale perdita della Novartis Card deve essere segnalata immediatamente all'Amministrazione o alla cassa. Se una carta non è stata segnalata tempestivamente come persa e non ha quindi potuto essere bloccata, ogni prelievo effettuato ai distributori automatici con la Novartis Card viene addebitato al conto collaboratore a prescindere dal fatto che sia stato effettuato da una persona autorizzata o meno.

11. Il deposito azionario per azioni Novartis e Syngenta

- 11.1 Si apre un deposito azionario per i collaboratori delle società del Gruppo Novartis in Svizzera ai quali sono state assegnate azioni Novartis nell'ambito di piani di partecipazione per collaboratori (ESOP, piani di bonus e incentivi, assegnazioni speciali e simili). La custodia di azioni Novartis acquisite al di fuori di piani di partecipazioni o provenienti da altri depositi è esclusa.
- 11.2 Il rispettivo piano di partecipazione determina se le azioni Novartis conservate nel deposito azionario sono soggette a un periodo di blocco o di attesa obbligatorio o facoltativo nonché come e quando tale termine scade o può essere abrogato.
- 11.3 L'Amministrazione gestisce inoltre un deposito azionario per azioni Syngenta assegnate in occasione dello scorporo di Syngenta. Il titolare del deposito può disporre in ogni momento di tali azioni. La custodia di ulteriori azioni Syngenta in questo deposito non è consentita. L'Amministrazione riscuote una tassa per la consegna risp. la vendita delle azioni Syngenta. Per il resto, al deposito azionario Syngenta si applicano le medesime disposizioni valide per il deposito azionario Novartis.
- 11.4 L'Amministrazione incassa i dividendi giunti a scadenza (dopo deduzione dell'imposta preventiva federale) e accredita il rispettivo importo al conto collaboratore.
- 11.5 L'esercizio del diritto di voto relativo alle azioni conservate nel deposito spetta al titolare del conto.
- 11.6 L'Amministrazione allestisce una volta all'anno un attestato della consistenza in deposito e dei dividendi percepiti, conformemente alle disposizioni delle autorità fiscali svizzere.

12. Ordini di trasferimento e di vendita di azioni

- 12.1 Il titolare del conto può in ogni momento trasferire su un qualsiasi altro deposito oppure far vendere dall'Amministrazione le azioni Novartis non sottoposte a vincoli, ovvero non soggette a un periodo di blocco o di attesa. I ricavi della vendita vengono accreditati al conto collaboratore.
- 12.2 Gli ordini riguardanti il deposito azionario possono essere trasmessi all'Amministrazione elettronicamente tramite l'apposito portale oppure mediante modulo, per lettera o fax. Gli ordini che non vengono impartiti tramite l'Intranet di Novartis necessitano della firma del titolare del conto.
- 12.3 Gli ordini vengono eseguiti entro 1-2 giorni dalla ricezione da parte dell'Amministrazione. Gli ordini riguardanti la vendita a una determinata data non possono essere accettati. Il titolare del conto è responsabile dell'osservanza dei regolamenti riguardanti l'insider trading.

- 12.4 Le vendite sono conteggiate al corso del giorno dell'azione Novartis o Syngenta alla borsa svizzera.
- 12.5 L'Amministrazione può rifiutare gli ordini non chiari o incompleti come pure quelli che richiedono il trasferimento a sedi di deposito che non dispongono dei sistemi di trasferimento usuali.
- 12.6 Il titolare del conto si assume i rischi derivanti da istruzioni non chiare o incomplete oppure dalla trasmissione errata o tardiva dell'ordine.
- 12.7 L'Amministrazione non riscuote spese né commissioni di borsa per la gestione del deposito azionario, il trasferimento e la vendita di azioni Novartis. L'Amministrazione riscuote una tassa per la consegna risp. la vendita di azioni Syngenta.

13. Chiusura del conto collaboratore e del deposito azionario in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento

- 13.1 Se una collaboratrice o un collaboratore lascia una società Novartis in Svizzera, il conto collaboratore e il deposito azionario vengono chiusi (salvo in caso di pensionamento o invalidità).
- 13.2 Prima della cessazione del rapporto di lavoro, la collaboratrice o il collaboratore in questione è tenuta/o a comunicare all'Amministrazione dove devono essere trasferite le azioni Novartis o Syngenta oppure se le medesime devono essere vendute e, in tal caso, dove deve essere versato il saldo del conto collaboratore. In assenza di istruzioni in tal senso entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, le azioni vengono vendute e il saldo viene versato su un conto bancario precedentemente indicato (in Svizzera o all'estero).
- 13.3 Le azioni Novartis acquisite in via definitiva ("vested shares"), ma che al momento della cessazione del rapporto di lavoro soggiacciono ancora a un periodo di blocco facoltativo allo scopo di ridurre il carico fiscale ("blocked shares"), di norma vengono sbloccate. Secondo la prassi corrente delle autorità fiscali, tali azioni sono tassate per il periodo di blocco abbreviato. Il collaboratore che lascia l'azienda deve comunicare all'Amministrazione se le azioni liberate devono essere trasferite o vendute.
- 13.4 Il trasferimento a una società del Gruppo Novartis con sede all'estero è considerata come una partenza da Novartis e comporta la chiusura di tutti i conti.

14. Chiusura del conto collaboratore e del deposito azionario in caso di decesso del titolare del conto se non sussistono pretese nei confronti della cassa pensione

- 14.1 In caso di decesso del titolare del conto, l'eventuale deposito azionario viene automaticamente liquidato attraverso la vendita delle azioni se il valore di queste ultime non supera i CHF 10'000. I ricavi della vendita vengono accreditati al conto collaboratore.
- 14.2 Se il saldo del conto collaboratore non supera i CHF 10'000 (dopo la liquidazione dell'eventuale deposito azionario), tale importo – compresi eventuali interessi – viene trasferito all'ultimo conto bancario conosciuto e il conto collaboratore chiuso.
- 14.3 Se il saldo del conto collaboratore risp. del deposito azionario supera l'importo di CHF 10'000, l'Amministrazione attende le istruzioni dei successori legali secondo il diritto successorio. I successori legali devono fornire la prova del loro diritto di disposizione sull'eredità fornendo appropriati documenti; dal canto suo l'Amministrazione può richiedere tutti i giustificativi necessari. I successori legali sono tenuti a ordinare al più presto la liquidazione e la chiusura dei conti. Dopo un anno l'averes sul conto non viene più remunerato.

15. Mantenimento del conto collaboratore e del deposito azionario se sussistono pretese nei confronti della cassa pensione

In caso di cessazione del rapporto di lavoro in seguito a pensionamento, invalidità o decesso, il conto collaboratore e l'eventuale deposito azionario vengono mantenuti fintanto che il collaboratore o i suoi familiari hanno diritto a prestazioni ricorrenti (ovvero rendite) di una cassa pensione di Novartis. All'occorrenza i conti vengono gestiti sotto il nome del nuovo titolare del conto e con un nuovo numero di conto.

16. Coordinate bancarie

L'apertura di un conto collaboratore richiede obbligatoriamente l'indicazione di almeno un conto bancario o postale del titolare del conto sul quale possano essere effettuati bonifici a suo favore. Salvo disposizioni d'altro tenore nel presente regolamento e in assenza di istruzioni contrarie, in caso di chiusura del conto collaboratore dopo la cessazione definitiva del rapporto di lavoro l'Amministrazione trasferirà il saldo su questo conto o sull'ultimo conto indicato.

17. Conti in giacenza

I conti o depositi il cui saldo è inferiore a CHF 1'000 e che restano in giacenza per più di 5 anni e non possono essere estinti per mancanza di coordinate bancarie vengono chiusi dall'Amministrazione e il relativo saldo viene versato a una fondazione di pubblica utilità.

18. Accordi internazionali, obblighi di pubblicità

Qualora accordi internazionali o il diritto interno della Svizzera prevedano cosiddetti "obblighi di dichiarazione" (che possono includere la comunicazione del nome del titolare del conto e/o del saldo attuale del conto oppure della cronologia dei saldi del conto ad autorità svizzere o estere) oppure introducano degli obblighi di carattere liberatorio in relazione alla consistenza patrimoniale o ai ricavi del conto collaboratore o del deposito azionario, l'Amministrazione applicherà di norma la procedura di dichiarazione (con riserva di una regolamentazione divergente comunicata dall'Amministrazione). Se un simile accordo per la regolamentazione del passato prevede un diritto di scelta (dichiarazione o procedura liberatoria), nel limite del possibile l'Amministrazione concede tale diritto di scelta anche al titolare del conto o del deposito interessato.

19. Entrata in vigore

- 19.1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2013 ed è valido a tempo indeterminato. Sostituisce integralmente tutti i regolamenti precedenti.
- 19.2 Modifiche dei tassi d'interesse, dei limiti di prelievo o di altre disposizioni del presente regolamento possono essere apportate in qualsiasi momento. L'Amministrazione può informarne i titolari dei conti mediante avvisi alle casse, comunicati interni o altri mezzi adeguati.

20. Foro giuridico

Il presente regolamento sottostà al diritto svizzero. Foro giuridico esclusivo per tutte le controversie legali è Basilea Città.